



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1663/10 depositato il 08/06/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010401295-2009 ADDIZ. IRPEF 2004 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1563/10

UDIENZA DEL

06/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

514

PRONUNCIATA IL:

6 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 FEB. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Porillo)

Fatti e svolgimento del processo

In data 31/12/2009 il ricorrente riceve l'avviso di accertamento n. TVP010401295/2009 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'anno 2004, ridetermina il reddito dichiarato con modalità sintetiche secondo il disposto dell'art. 38-DPR.600/73 e richiede le conseguenti imposte IRPEF ed accessori.

Presupposto dell'accertamento è il fatto che nell'esercizio dell'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, il contribuente si è avvalso di prestazioni lavorative di dipendenti e di propri familiari, ha stipulato (per gli anni 2002-2003 e 2007) alcuni atti di acquisto presentati alla registrazione ed ha effettuato (negli anni 2003 e 2004) alcuni finanziamenti a società di capitali.

Il ricorrente respinge l'atto e le richieste esponendo quanto di seguito riportato.

- violazioni insanabili degli obblighi di motivazione;
- incompatibilità tra l'accertamento parziale e l'accertamento sintetico;
- illegittimità della pretesa perché confligge con le prescrizioni di cui all'art.38-DPR.600/73 e ciò per numerose ragioni ed anche perché non sussiste il presupposto di incongruità per due periodi di imposta;
- mancanza del contraddittorio preventivo;
- illegittimo utilizzo dei DM del 1992 (10-9 e 19-11);
- incompatibilità dell'accertamento sintetico con il reddito agrario.

Per ognuno dei punti riportati il ricorrente espone tesi a sé favorevoli confortate da numerose sentenze della Corte di Cassazione, e conclude chiedendo doversi dichiarare nullo l'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed in sue deduzioni insiste per la piena legittimità del suo operato esponendo a sua volta contestazioni su quanto riferito dal ricorrente e conclude chiedendo la conferma dei propri atti, il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese di lite.

In data 5-3-2013 il ricorrente deposita sue "memorie illustrative" con le quali chiarisce ed integra il contenuto del proprio gravame originario.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già formulate.

Motivi della decisione

Per chiara indicazione dell'Agenzia delle Entrate nell'accertamento contestato, il ricorrente esercita l'attività di coltivazione agricole. Per lo stesso ricorrente l'Agenzia ha rideterminato il reddito in via sintetica ai sensi dell'art.38-DPR 600/73 e dell'art. 41/bis DPR medesimo.

La Commissione ritiene che l'avviso di accertamento è affetto da diverse illegittimità.

La configurazione reddituale del ricorrente, che ha dichiarato correttamente i propri redditi dominicali ed agrari, poteva consentire all'Agenzia l'utilizzo del "metodo

Arg. 1663/10 f. 2 =

sintetico" solo con la rilevazione certa di eventuali redditi derivanti da elementi estranei alla specifica attività esercitata dal contribuente.

Il punto citato è confortato dalle chiari esposizioni contenute nella sentenza n. 377/1995 della Corte Costituzionale, sentenza che con continuità assoluta è stata ripresa negli anni da numerose pronunce univoche della Corte di Cassazione (n.14948/06-n.6952/06-n.7005/03-n.694/09-n.10385/09, ecc.).

Ed invero non può legittimarsi l'operato dell'Agenzia che ha determinato sinteticamente il reddito in capo al contribuente, procedendo in via induttiva ed utilizzando elementi presuntivi di reddito riferiti ad altri elementi presuntivi di capacità di spesa, soprattutto perché l'ufficio aveva l'onere prioritario di dimostrare la sussistenza concreta di altre categorie di redditi.

Deve osservare la Commissione che l'Agenzia non ha provato l'estraneità degli elementi utilizzati rispetto all'attività agricola svolta e l'accertamento pertanto risulta affetto da illegittimità insanabile.

Intende altresì evidenziare la Commissione la grave mancanza di motivazione dell'atto accertativo in quanto oltre ad evidenziare gli elementi riguardanti la stipula degli atti riguardanti gli acquisti di alcuni terreni negli anni 2002-2003 e 2007, nulla ha riportato in ordine alla motivazione quale attività imposta dalla legge.

Nell'accertamento non è stato riportato il percorso logico giuridico seguito dall'accertatore per giungere alla costruzione e giustificazione del reddito ed anzi lo stesso fatto che l'Agenzia nella elencazione degli atti stipulati dal contribuente riporta per tutti gli atti "acquisto di terreno non edificabile" o "acquisto di terreno agricolo", avrebbe dovuto indurre l'Agenzia ad esprimere più dettagliatamente e profondamente le ragioni dalle quali aveva tratto la convinzione di procedere all'accertamento sintetico.

Risulta evidente che l'assenza di chiaro e comprensibile nesso fattuale e giuridico nell'atto emesso ha concretizzato una violazione degli obblighi motivazionali, violazione che ha reso insanabilmente nullo l'atto fin dal suo origine.

Le argomentazioni esposte assorbono anche tutto quanto riportato agli atti di causa ed hanno convinto la Commissione a dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;
===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificandole in euro millecinquecento oltre iva e cap se dovuti, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse vengano pagate in favore del difensore costituito.

Così deciso il giorno 6/3/2013

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Sargano)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Occhinero)